



Associazione Italiana Compliance

Spett.le Banca d'Italia
Servizio Vigilanza
sull'Intermediazione Finanziaria –
Divisione Normativa
Via Milano, 64
00184 Roma
Inviata via posta e via email a
vif.normativa@bancaditalia.it

Spett.le CONSOB
Divisione Intermediari
Via Broletto, 7
20121 Milano
Inviata via posta e via email a
consob@consob.it

Roma, 16 ottobre 2007

**Oggetto: Regolamento congiunto Banca d'Italia - Consob di attuazione della
MiFID – osservazioni al documento per la consultazione**

Il proposto Regolamento congiunto Banca d'Italia - Consob di attuazione delle nuove regole MIFID in tema di requisiti di organizzazione, conferma la centralità nel sistema dei controlli della funzione di conformità (o funzione di compliance), come presidio dei rischi di non conformità e di reputazione degli intermediari.

Con riferimento all'importanza e alla peculiarità del rischio di non conformità, appare significativo esprimere alcune riflessioni emerse in ambito associativo, che, se condivise, potrebbero agevolare il sistema nella fase di introduzione e di implementazione di questa nuova funzione, investita di un ruolo fondamentale.

A parere di AICOM, l'attribuzione alla funzione di controllo della conformità di compiti di monitoraggio sulle procedure connesse allo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento appare tendenzialmente allineato a quanto disposto dalla Banca d'Italia nelle Disposizioni di Vigilanza sulla funzione di conformità (luglio 2007).

Infatti, pur riferendosi naturalmente le Disposizioni della Banca d'Italia ad un perimetro di attività per la compliance più ampio rispetto a quello previsto dalla MiFID, esse sanciscono il ruolo determinante di detta funzione nella definizione dei presidi sulle attività di intermediazione, nella gestione dei conflitti di interesse, nella trasparenza verso i clienti e più in generale nei confronti della disciplina posta a tutela del consumatore.

Per quanto attiene al Regolamento qui commentato, l'articolo 12 istituisce una funzione permanente, efficace e indipendente di controllo di conformità alle norme e, in base al principio della proporzionalità, di gestione del rischio e di audit interno.

AICOM ravvisa in questo senso una diversa declinazione del principio di proporzionalità rispetto a quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza. Nella disciplina bancaria, infatti, assumono centralità le strutture esistenti incaricate della gestione dei rischi, all'interno delle quali può essere ricompresa la funzione di conformità (ferma restando la necessità di un responsabile unico per tale funzione); la disciplina sui servizi di investimento, e coerentemente il regolamento applicativo, richiede invece la presenza primaria della funzione di conformità, subordinando al principio di proporzionalità la presenza di altre funzioni di controllo.

Con riferimento allo svolgimento dei servizi di investimento, dunque, in assenza delle funzioni di gestione del rischio e di audit, la funzione di conformità, potrebbe essere gravata nella sostanza di compiti e di responsabilità inerenti la valutazione del sistema di gestione del rischio d'impresa nonché la valutazione dell'adeguatezza dei sistemi, dei processi, delle procedure e dei meccanismi di controllo dell'intermediario. Tutti sistemi la cui efficacia deve naturalmente essere assicurata comunque, pur mancando funzioni di controllo dedicate.

Ancorché i processi inerenti le valutazioni sopra descritte debbano ritenersi semplificati, proprio in considerazione del principio di proporzionalità di cui sopra, la funzione di conformità, in tali circostanze, verrebbe ad effettuare al tempo stesso attività di consulenza e di *assurance* – per garantire la corretta introduzione nei processi dei principi di autoregolamentazione e di eteroregolamentazione – attività di *assessment* per individuare qualitativamente i rischi – anche quelli operativi – e provvedere alla loro misurazione ed infine attività di verifica sia sulle procedure stesse che sui comportamenti.

In tale contesto di molteplicità delle attività in capo alla compliance (valutazione *ex ante*, verifica *ex post*, analisi e gestione del rischio, consulenza, etc.) appare necessaria un'attenta valutazione tanto dei costi quanto delle reali possibilità di efficacia e di efficienza di tale funzione.

L'attività di verifica posta in capo alla funzione di conformità sembra essere enfatizzata anche in altri punti del documento di consultazione, facendo intendere che, con riferimento ai servizi di investimento, il ruolo svolto dalla funzione di conformità sia più incentrato sulla supervisione diretta del rispetto delle procedure di controllo di conformità che sulla loro definizione. Quanto indicato in commento a pagina 20 del suddetto regolamento e cioè che "la funzione di compliance assume una rilevanza centrale al fine del monitoraggio delle regole e dei processi aziendali adottati per la prestazione dei servizi di investimento (...)" ad avviso di AICOM conferma tale impressione.

A parere dell'Associazione, il ruolo della funzione di conformità nel sistema dei controlli, anche con riferimento al solo svolgimento dei servizi di investimento, non deve confondersi con mansioni di controllo di primo livello, non in linea con il posizionamento nel sistema della funzione stessa. Va invece enfatizzato, nell'ambito dell'attività di *assessment* dei rischi, il monitoraggio preventivo non tanto dei com -

portamenti¹ quanto delle procedure, prevenzione che trova massima espressione nell'introduzione delle soluzioni attuative di attività progettuali.

Al fine di consentire lo svolgimento di detto ruolo, risulta dunque importante che la funzione non venga gravata direttamente di compiti il cui svolgimento può competere ad altre funzioni aziendali, senza con ciò compromettere l'attività di supervisione del processo stesso posta in capo alla compliance.

Ci si riferisce, ad esempio alla **trattazione dei reclami** e alla gestione del relativo registro di cui all'art. 17 del documento di consultazione, attività il cui sviluppo dovrebbe essere liberamente definito in base alla struttura organizzativa del singolo intermediario.

L'eccessiva attribuzione alla funzione di conformità di mansioni operative, così come l'assegnazione di eccessivi compiti di verifica in capo alla stessa, potrebbe appesantire il processo di compliance, incidendo sullo svolgimento del ciclo di conformità e minando il raggiungimento di quegli obiettivi che giustificano l'introduzione della funzione nel sistema dei controlli interni. Tra tali obiettivi si richiamano, ad esempio (come previsto nelle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia del luglio 2007), "il rafforzamento e la preservazione del buon nome della banca e della fiducia del pubblico nella sua correttezza operativa e gestionale" ottenuti anche tramite l'attività di formazione del personale e la diffusione di "una cultura improntata ai principi di onestà, correttezza e rispetto dello spirito e della lettera delle norme".

Sempre alla libera determinazione degli organi aziendali spetterebbe, ad avviso di AICOM, l'individuazione dei contenuti della **relazione** che la funzione di conformità è tenuta a presentare annualmente. In tal senso andrebbe corretta la previsione di cui all'art. 16, punto 3, per cui la relazione debba illustrare le verifiche compiute, i risultati emersi e le misure eventualmente adottate per ciascun servizio.

Infine un'ulteriore considerazione riguarda i **conflitti di interesse**, per i quali la normativa in oggetto prevede da una parte l'adozione di misure organizzative atte ad evitare che gli stessi incidano "*negativamente sugli interessi dei clienti*" (art. 23) e dall'altra la definizione di politiche di gestione atte ad individuare le circostanze che potrebbero generare conflitti idonei a "*danneggiare in modo significativo*" gli interessi di uno o più clienti (art. 25).

La gestione dei conflitti, tema particolarmente significativo nell'ambito delle competenze di compliance, per sortire la propria efficacia in termini di tutela del cliente dovrebbe trattare quei conflitti di interesse per i quali è acclarata la significatività in termini di danni cagionati al cliente: per questo il solo giudizio di negatività senza l'implicazione contestuale del danno significativo non risulta a parere dell'Associazione sufficiente al fine dell'attivazione dei presidi, in rispetto al principio di significatività e gradualità del rischio assunto.

In conclusione, sembra opportuno, anche prescindendo dallo specifico del Regolamento congiunto qui in discussione, un approfondimento sul perimetro di

¹ Attività che, pur con alcune eccezioni (in particolare esse dovrebbero riguardare quelle regole la cui inosservanza potrebbe esporre l'intermediario all'assunzione di rischi reputazionali – es. abuso di informazioni privilegiate e antiriciclaggio), dovrebbero essere demandate alle funzioni operative, dedite al controllo di primo livello.

azione del controllo di conformità o, più in generale, su quali siano le specifiche e i limiti del rischio di non conformità.

Tale più analitica definizione della “conformità” sembra tanto più necessaria dati gli stringenti tempi nei quali la funzione dovrà necessariamente essere implementata all'interno delle banche. Al riguardo appare quanto mai opportuno prevedere un periodo transitorio che consenta agli intermediari di adeguare la propria organizzazione alla nuova disciplina di riferimento, ciò anche in coerenza con quanto prescritto dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia del luglio 2007.

Più volte le Autorità, in particolare la Banca d'Italia, hanno ribadito l'orientamento ad una regolamentazione sempre più “per obiettivi”, improntata ai principi di proporzionalità e adattabilità dei singoli Operatori. Tale regolamentazione poco prescrittiva, però, lascia anche spazio ad incertezze e divergenze interpretative che, per gli Operatori, possono tradursi in successive sanzioni da parte delle Autorità di controllo.

Nell'ottica dunque di pervenire ad interpretazioni uniformi e condivise e di poter così implementare al meglio una funzione certamente necessaria e importante, si ritiene opportuno un costante e collaborativo confronto tra gli Operatori stessi e tra gli Operatori e le Istituzioni, tanto nelle more dell'emanazione della regolamentazione definitiva che nel successivo necessario periodo di perfezionamento dell'implementazione.

Nel pieno rispetto dei reciproci ruoli, AICOM auspica che detto confronto prosegua, anche al fine di pervenire quanto prima alla definizione e alla promozione di *best practices* di sistema che contribuiscano a individuare prassi operative condivise.

Con tale augurio AICOM ringrazia codeste spettabili Autorità e confida che le osservazioni esposte possano contribuire all'insediamento di una funzione forte ed autorevole.

Distinti saluti

Il Presidente



Claudio Cola